



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Disposizioni della Banca d'Italia per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 sugli acquirenti e sui gestori di crediti deteriorati

Consultazione pubblica avviata il 24.07.2024

Tavola di resoconto alla consultazione

PREMESSA

La presente tavola di resoconto illustra le principali valutazioni e scelte compiute, ad esito della consultazione pubblica, relativamente alle Disposizioni di trasparenza (Provvedimento del 29 luglio 2009, e successive modifiche) della Banca d'Italia, come modificate per il recepimento della Direttiva UE 2021/2167 sugli acquirenti e sui gestori di crediti deteriorati. Non sono pervenute osservazioni relativamente alle Disposizioni sull'ABF (Provvedimento del 18 giugno 2009, e successive modifiche).

Nella tavola di resoconto si fornisce risposta alle osservazioni e alle richieste di chiarimento, mentre non si dà riscontro a osservazioni di carattere meramente formale o che non hanno attinenza con l'oggetto del documento di consultazione.

La consultazione si è chiusa il 23 settembre 2024. Sono pervenuti commenti e osservazioni da parte di:

- ABI – Associazione Bancaria Italiana
- AFI100
- Assofin
- Edilvi
- ADVANT-Nctm e ILS Milan
- UNIREC
- Studio Retter

Legenda

TUB	Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
Legge 130	Legge 30 aprile 1999, n. 130, disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti
SMD	Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE
MCD	Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010
CCD	Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE
Disposizioni	Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" (Provvedimento del 29 luglio 2009, e successive modifiche)
D.lgs. 116/2024	Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116, recante il Recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTA (SI, NO, IN PARTE) /CHIARIMENTI A LATO)	MOTIVAZIONI
Sezione VII-ter	<p>Si segnala l'opportunità di aggiungere disposizioni che prevedano:</p> <p>a) la precisazione di ogni posizione creditoria da parte del cedente il credito, con indicazione del prezzo netto corrisposto ai fini della cessione, gli interessi maturati sul capitale residuo relativo ad ogni credito ed il tasso applicato, gli interessi maturati sull'importo effettivamente versato ed il tasso applicato e le svalutazioni del debito eventualmente operate;</p> <p>b) l'impossibilità di inserire clausole vessatorie negli accordi stragiudiziali a danno dei debitori;</p> <p>c) che il Gestore nell'ambito della rinegoziazione dei termini e delle condizioni con il debitore agevoli quanto più possibile la rinegoziazione stessa senza favorire una parte piuttosto che l'altra;</p> <p>d) la dimostrazione di un comportamento improntato alla buona fede non solo da parte del debitore, ma anche e soprattutto da parte dal creditore cedente e dall'acquirente.</p>	NO	<p>Le informazioni da fornire obbligatoriamente al debitore ceduto sono indicate dalla SMD all'articolo 10 con l'obiettivo di assicurare, tra l'altro, che il debitore sia informato sugli importi da lui dovuti, con il dettaglio di quanto dovuto a titolo di interessi, commissioni e altri oneri. Non si ritiene opportuno imporre in via regolamentare un ampliamento del contenuto obbligatorio dell'informativa, sia per non gravare il gestore di oneri non previsti dalla SMD, sia perché un eccesso di informazioni potrebbe compromettere la chiarezza dell'informativa destinata al debitore ceduto e distogliere la sua attenzione dalle informazioni essenziali. Si rammenta, peraltro, che quanto normativamente previsto costituisce solo il contenuto minimo dell'informativa da fornire: resta quindi sempre possibile per il gestore, ove in base alle circostanze della cessione reputi utili o importanti per il debitore ceduto informazioni ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, integrare la comunicazione in questo senso.</p> <p>Con riferimento alla lettera b), si rammenta che – come chiarito nel considerando 55 SMD – la cessione non dovrebbe pregiudicare in alcun modo il livello di tutela garantito dalla normativa europea ai consumatori. Gli acquirenti di crediti e i gestori di crediti devono quindi conformarsi, tra le altre, anche alla disciplina di matrice europea in materia di clausole vessatorie.</p> <p>Infine, le proposte di cui alle lettere c) e d) appaiono riconducibili ai generali obblighi di buona condotta previsti dall'art. 114.8 del TUB, secondo cui l'acquirente di crediti in sofferenza e il gestore di crediti in sofferenza nei rapporti con i debitori devono comportarsi secondo correttezza, diligenza e trasparenza. Tale previsione è stata recepita anche nella Disposizioni (Sez. VII-ter, par. 3).</p>
Informativa ai debitori ceduti (Sezione VII-ter,	Si chiede se la previsione secondo cui "Restano ferme, inoltre, le disposizioni in materia di efficacia della cessione del	CHIARIMENTI A LATO	<p>L'interpretazione proposta è corretta.</p> <p>Nella relazione illustrativa allo schema di decreto per il recepimento della SMD è</p>

<p>Paragrafo 4, in attuazione del nuovo art. 114.10 del TUB)</p>	<p>contratto e di efficacia della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto e dei terzi previste dal codice civile e da leggi speciali” sia finalizzata a chiarire che la comunicazione prevista dall’art. 114.10 e dalle rispettive disposizioni attuative non assume alcun rilievo ai fini della efficacia della cessione del contratto e di efficacia della cessione dei crediti, che resta disciplinata esclusivamente dal codice civile e dalle leggi speciali.</p> <p>Inoltre, si suggerisce di precisare che l'invio dell'informativa non costituisce condizione di procedibilità per l'esercizio di attività stragiudiziali e/o giudiziali di recupero.</p>		<p>stato già chiarito che dall’informativa prevista ai sensi dell’art. 114.10 del TUB “<i>non discendono effetti giuridici (ad esempio, ai fini della efficacia della cessione)</i>”.</p> <p>Inoltre, anche nella premessa al Documento di consultazione contenente le disposizioni della Banca d’Italia per l’attuazione della SMD, con riferimento alla Sezione VII-ter, Paragrafo 4, viene rappresentato quanto segue: “<i>In linea con quanto previsto dall’art. 114.10, comma 3, del TUB, in questa Sezione vengono poi dettagliati il contenuto e le modalità dell’informativa che deve essere resa al debitore ceduto in relazione all’avvenuta cessione. Tale informativa, che in caso di cessione di crediti in sofferenza va effettuata anche laddove trovi applicazione la disciplina di cui all’art. 58 TUB, costituisce un obbligo di trasparenza nei confronti dei debitori ceduti e in nessun caso pregiudica la validità ed efficacia dell’operazione di cessione, che rimane regolata dal codice civile e dalle altre leggi speciali (incluso, ove applicabile, il richiamato art. 58 TUB).</i>”</p>
<p>Informativa ai debitori ceduti (Sezione VII-ter, Paragrafo 4, in attuazione del nuovo art. 114.10 del TUB)</p>	<p>Si osserva che non è chiarito cosa accada nel caso in cui l’intermediario non possa fornire la prova del mancato recapito della comunicazione di cessione correttamente trasmessa all’ultimo indirizzo disponibile e se ciò possa avere conseguenze sulla valutazione delle condotte degli intermediari.</p> <p>Si richiede quindi di valutare una modifica/integrazione delle Disposizioni per prevedere, ad esempio, che la notifica si considera eseguita all’ultimo indirizzo disponibile , e che l’intermediario ha l’obbligo di trasmettere prontamente la notifica di cessione al debitore ceduto ove questi aggiorni la propria posizione anagrafica.</p>	<p>NO</p>	<p>La richiesta di modifica formulata non può essere accolta. In linea generale, secondo i principi di correttezza, diligenza e trasparenza stabiliti dall’articolo 114.8 del TUB è opportuno che il soggetto obbligato ad effettuare la comunicazione individuale adotti la necessaria diligenza anche per assicurare il corretto indirizzamento al debitore ceduto. Trattandosi di un obbligo di trasparenza, è ragionevole attendersi standard di diligenza non dissimili da quelli previsti per gli altri obblighi della medesima natura previsti dalle Disposizioni.</p>

<p>Informativa ai debitori ceduti (Sezione VII-ter, Paragrafo 4, in attuazione del nuovo art. 114.10 del TUB)</p>	<p>Con riferimento al contenuto dell’informativa ai debitori ceduti, si chiede di chiarire se nella dichiarazione di cui al Paragrafo 4, lett. h) debbano essere indicate specifiche normative europee e nazionali.</p>	<p>CHIARIMENTI A LATO</p>	<p>Come chiarito nel considerando 40 e dall’art. 17 della SMD, il livello di protezione dei consumatori previsto dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale non è interessato dal trasferimento dei diritti del creditore in forza del contratto di credito o del contratto di credito stesso all’acquirente. Pertanto, la dichiarazione prevista dalla normativa mira a confermare che a seguito della cessione seguitano ad applicarsi le norme dell’Unione e nazionali in materia di protezione dei consumatori e che i diritti dei debitori continuano ad essere quelli derivanti dal contratto di credito iniziale. La dichiarazione richiesta dalla SMD, come recepita al par. 4, lett. h) delle Disposizioni, richiamando indifferentemente tutte le regole nazionali e UE sulla protezione dei consumatori, sull’esecuzione dei contratti e anche il diritto penale, appare generale e onnicomprensiva e pertanto non risulta utile individuare uno specifico elenco di norme da richiamare.</p>
<p>Informativa ai debitori ceduti (Sezione VII-ter, Paragrafo 4, in attuazione del nuovo art. 114.10 del TUB)</p>	<p>Circa la comunicazione del nome, indirizzo e recapiti dell’Autorità competente alla quale il debitore può presentare un esposto, si chiede di confermare che con il termine “esposto”, la Banca d’Italia intenda le contestazioni che il debitore potrebbe sollevare, in caso di insoddisfazione, a fronte di reclamo presentato all’acquirente del credito in sofferenza e dallo stesso respinto, ovvero non evaso nei termini.</p>	<p>CHIARIMENTI A LATO</p>	<p>L’esposto è una comunicazione scritta alla Banca d’Italia con cui il cliente (o un altro soggetto interessato) può segnalare comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte degli intermediari. L’esposto all’Autorità può essere presentato anche indipendentemente dalla previa presentazione di un reclamo al soggetto ritenuto responsabile.</p> <p>Nel sito della Banca d’Italia è pubblicata un’apposita procedura per la presentazione degli esposti che verrà aggiornata per consentire anche la presentazione di esposti in linea con la normativa di recepimento della SMD.</p> <p>Url: https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/esposti/index.html</p>
<p>Informativa ai debitori ceduti (Sezione VII-ter, Paragrafo 4, in attuazione del nuovo art. 114.10 del TUB)</p>	<p>Con riferimento alle comunicazioni successive alla prima, si chiede di confermare che in esse sia sufficiente indicare l’informazione di cui alla lettera f) e non sia necessario, riportare sempre tutte le altre informazioni di cui al capoverso 2, lettere da a) ad i).</p>	<p>SI</p>	<p>L’interpretazione proposta è corretta e il I paragrafo è stato riformulato per chiarire meglio il contenuto delle comunicazioni successive alla prima. La ratio della norma è infatti che il punto di contatto sia sempre conosciuto dal debitore ceduto anche nelle fasi successive alla cessione.</p>
<p>Informativa ai debitori ceduti (Sezione VII-ter, Paragrafo 4, in attuazione del nuovo art. 114.10 del TUB)</p>	<p>Si chiede se la comunicazione individuale al debitore ceduto sostituisca la comunicazione di avvenuta cessione mediante la quale il cessionario del credito informa il debitore ceduto dell’avvenuta</p>	<p>CHIARIMENTI A LATO</p>	<p>Le Disposizioni chiariscono come la comunicazione ai sensi dell’articolo 114.10 del TUB operi su un piano differente da quello dell’efficacia della cessione, che rimane disciplinata dall’articolo 1264 c.c. e, nelle cessioni che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 58 del TUB, da quest’ultimo.</p>

<p>del nuovo art. 114.10 del TUB)</p>	<p>cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., i cui effetti si producono anche mediante l'avviso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale di cui all'art. 58 TUB.</p> <p>Si suggerisce l'opportunità di un chiarimento circa la natura del rapporto intercorrente tra le formalità disciplinate all'interno dell'art. 58 TUB ed i principi sanciti all'interno dell'art. 114.10 TUB.</p>		<p>Le Disposizioni specificano infatti che <i>“la comunicazione è effettuata ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 58 del T.U. e della relativa disciplina di attuazione, per quanto riguarda le forme di pubblicità e l'efficacia delle cessioni ivi previste. [...] Restano ferme, inoltre, le disposizioni in materia di efficacia della cessione del contratto e di efficacia della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto e dei terzi previste dal codice civile e da leggi speciali”</i>.</p> <p>Di ciò si trova conferma anche nel documento di consultazione: <i>“In linea con quanto previsto dall'art. 114.10, comma 3, del TUB, in questa Sezione vengono poi dettagliati il contenuto e le modalità dell'informativa che deve essere resa al debitore ceduto in relazione all'avvenuta cessione. Tale informativa, che in caso di cessione di crediti in sofferenza va effettuata anche laddove trovi applicazione la disciplina di cui all'art. 58 TUB, costituisce un obbligo di trasparenza nei confronti dei debitori ceduti e in nessun caso pregiudica la validità ed efficacia dell'operazione di cessione, che rimane regolata dal codice civile e dalle altre leggi speciali (incluso, ove applicabile, il richiamato art. 58 TUB)”</i>.</p> <p>Anche la relazione illustrativa allo schema di decreto per il recepimento della SMD chiarisce che dall'informativa prevista ai sensi dell'art. 114.10 del TUB <i>“non discendono effetti giuridici (ad esempio, ai fini della efficacia della cessione)”</i>.</p> <p>La comunicazione ex 114.10 TUB costituisce l'adempimento di un obbligo di trasparenza. La possibilità che tale adempimento possa integrare la notifica di cui all'articolo 1264 del c.c. attiene a profili di interpretazione della norma civilistica che non rientrano nella competenza di Banca d'Italia.</p>
<p>Informativa ai debitori ceduti (Sezione VII-ter, Paragrafo 4, in attuazione del nuovo art. 114.10 del TUB</p>	<p>Si osserva che non sarebbero state sviluppate nelle disposizioni le seguenti norme relative alla comunicazione individuale al debitore ceduto: <i>“La Banca d'Italia stabilisce il contenuto e le modalità delle comunicazioni di cui al presente articolo”</i>, e <i>“la Banca d'Italia, al fine di assicurare la trasparenza nei confronti del debitore ceduto, può identificare ulteriori casi in cui il debitore ceduto è destinatario di una informativa sulla cessione di un</i></p>	<p>CHIARIMENTI A LATO</p>	<p>Le Disposizioni chiariscono contenuto e modalità della comunicazione di cui all'articolo 114.10 del TUB nel paragrafo 4 della Sezione VII-ter.</p> <p>Il potere attribuito alla Banca d'Italia dall'art. 114.10, comma 5, TUB, di identificare ulteriori casistiche di obblighi informativi sulla cessione a fini di trasparenza nei confronti del debitore ceduto, non è stato esercitato in questa sede. La disposizione, peraltro, non è strettamente connessa al recepimento della SMD e quindi potrà essere attuata anche in futuro, nel rispetto delle ordinarie previsioni in tema di consultazione pubblica e analisi di impatto della regolamentazione.</p>

	<i>credito o di un contratto, disciplinando modalità e contenuti della comunicazione”.</i>		
Informativa ai debitori ceduti (Sezione VII-ter, Paragrafo 4, in attuazione del nuovo art. 114.10 del TUB)	Si osserva l’opportunità di coordinare l’informativa ai debitori ceduti con le disposizioni in materia di esternalizzazione], anche al fine di specificare che l’informativa di cui all’articolo 114.10 TUB possa essere trasmessa da parte del soggetto cui sono state esternalizzate le attività di gestione o del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento nelle operazioni di cartolarizzazione per il tramite di delegati (<i>subservicer</i>).	NO	L’articolo 114.10 del TUB, in linea con quanto previsto dalla Direttiva, non menziona espressamente il soggetto a cui sono esternalizzate funzioni aziendali nel novero dei soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione individuale al debitore ceduto. Non si ritiene quindi opportuno che la normativa secondaria si discosti dal testo della Direttiva e delle disposizioni legislative. In ogni caso, conformemente ai principi generali, laddove l’attività di gestione dei crediti in sofferenza sia stata esternalizzata, la comunicazione al debitore potrà essere fatta anche dal soggetto a cui sono state esternalizzate le funzioni aziendali per conto del gestore dei crediti in sofferenza, ferma restando la responsabilità di quest’ultimo per il rispetto dell’art. 114.10 del TUB.
Informativa ai debitori ceduti (Sezione VII-ter, Paragrafo 4, in attuazione del nuovo art. 114.10 del TUB)	Con riguardo alle eventuali comunicazioni successive alla prima richieste dal debitore ceduto, al fine di evitare possibili comportamenti opportunistici e spregiudicati consistenti in richieste immotivate, si propone di effettuare la seguente modifica : “Il soggetto tenuto a effettuare la comunicazione la invia anche ogni qualvolta ciò sia successivamente richiesto per iscritto dal debitore ceduto, sulla base di idonea motivazione, se del caso apportandovi gli aggiornamenti necessari ”.	NO	La modifica proposta non può essere accolta in quanto non in linea con la norma europea, che non sembra consentire agli SM di introdurre condizioni o limitazioni al diritto del debitore di ottenere su richiesta un nuovo invio della comunicazione.
Informativa ai debitori ceduti (Sezione VII-ter, Paragrafo 4, in	Si suggerisce l’opportunità che la Banca d’Italia predisponga un fac-simile della comunicazione da fornire al debitore ceduto, al fine di assicurare uniformità e	NO	La Direttiva indica il contenuto minimo della comunicazione e non predispone un modulo standard armonizzato. Tale soluzione appare preferibile in quanto essa lascia liberi i gestori di assolvere all’obbligo di comunicazione con le forme che preferiscono, ferma restando la completezza dell’informativa e l’utilizzo di un

attuazione del nuovo art. 114.10 del TUB)	standardizzazione dei contenuti minimi della stessa.		supporto cartaceo o altro supporto durevole.
<p>Comunicazione delle modifiche delle condizioni contrattuali nel credito immobiliare ai consumatori e credito ai consumatori</p>	<p>Si chiede conferma che la comunicazione della modifica delle condizioni contrattuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non si applichi con riferimento ai piani di rientro stipulati a seguito della revoca del contratto di credito originario a fronte della decadenza del beneficio del termine comunicata al cliente da parte dell'intermediario; • non si applichi alle ipotesi di rinegoziazione concesse su richiesta/impulso del consumatore. <p>Si propone l'eliminazione dell'inciso <i>"anche quando esse costituiscono adeguamento a disposizioni normative o richiedono il consenso del consumatore"</i> (Sez. VI-bis, par. 7 e Sez. VII, par. 6.1) in quanto non presente né nella direttiva 2021/2167, né nelle disposizioni della normativa primaria di cui agli artt. 120-noviesdecies e 125-bis.</p> <p>In alternativa, si chiede che le eventuali modifiche contrattuali che costituiscono adeguamento a disposizioni normative, possano essere comunicate al consumatore nell'ambito delle comunicazioni periodiche.</p>	NO	<p>Il considerando 53 della Direttiva stabilisce che, al fine di assicurare un elevato livello di tutela del consumatore, è opportuno garantire che al consumatore sia fornito, a tempo debito e prima di qualsiasi modifica dei termini e delle condizioni del contratto di credito, un elenco chiaro e completo di tali modifiche, il calendario della loro attuazione e le necessarie informazioni, nonché il nome e l'indirizzo dell'autorità nazionale alla quale il consumatore può presentare un reclamo. Pertanto, la comunicazione delle modifiche delle condizioni contrattuali si applica a ogni modifica del contratto originario, comprese le modifiche concordate e quelle derivanti dall'adeguamento a disposizioni normative.</p> <p>Ciò si desume, tra l'altro, dalla lettera a) del nuovo articolo 27-bis della MCD (come modificata dalla SMD), che richiede di specificare nella comunicazione l'eventuale necessità del consenso del consumatore alle modifiche, con ciò confermando l'applicabilità della disposizione anche alle modifiche bilateralmente concordate. Inoltre la comunicazione non è finalizzata solo a informare il consumatore del contenuto delle modifiche ma anche a fornire allo stesso una serie di informazioni funzionali all'esercizio dei suoi diritti (ad es. in tema di reclami ed esposti), che potrebbero giovargli anche in caso di modifiche concordate.</p> <p>Si segnala infine che la necessità dell'informativa anche a fronte di una modifica derivante da adeguamento normativo è espressamente prevista dalla Direttiva, che nella lettera a) del nuovo articolo 27-bis della MCD richiede "una spiegazione delle modifiche introdotte per legge".</p> <p>La proposta di comunicare al consumatore le modifiche contrattuali che costituiscono adeguamento a disposizioni normative attraverso le comunicazioni periodiche non appare pertanto compatibile con la direttiva, che prevede anche per questi casi una comunicazione preventiva <i>ad hoc</i>.</p>

Inadempimento del consumatore (misure di <i>forbearance</i>)	Si chiede di confermare che il rinvio paragrafo 8 della Sezione VI- <i>bis</i> (Inadempimento del consumatore nel credito immobiliare ai consumatori) operato dalla Sezione VII, Paragrafo 6. <i>bis</i> (Inadempimento del consumatore nel credito ai consumatori), non comporti l'estensione dell'applicazione al credito ai consumatori dell'articolo 40, comma 2, del TUB.	CHIARIMENTI ALATO	L'interpretazione proposta è corretta: l'articolo 40, comma 2, del TUB ha un proprio specifico ambito di applicazione (il credito fondiario, come definito dall'art. 38, comma 1, del TUB) che non può essere alterato da un mero richiamo indiretto contenuto in disposizioni di natura secondaria. Le previsioni dell'art. 40 TUB sono fatte salve e trovano quindi applicazione, purché la fattispecie ricada nell'ambito applicativo di tale norma.
Rilascio di quietanza per i pagamenti incassati	Le Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia per la gestione dei crediti in sofferenza (Parte Prima, Capitolo 3, Sezione IV) richiamano l'art. 114.7 TUB, il quale prevede, <i>inter alia</i> , per i gestori l'obbligo di rilasciare quietanza per ciascun pagamento incassato. Non emerge dal dettato normativo una previsione esplicita nel senso di estendere tale obbligo alle banche o agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB che svolgano l'attività di gestore. Si chiede, pertanto, di precisare se tale previsione (la cui documentazione costituisce una evidenza contabile) è da intendersi applicabile solo ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 TUB o a tutti i soggetti – ad es. banche e intermediari finanziari – che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza.	SI	Il suggerimento formulato è stato recepito nelle Disposizioni di trasparenza (Sezione VII- <i>ter</i> , paragrafo 3), tenuto conto che l'obbligo di rilasciare quietanza rappresenta una norma a tutela del debitore ceduto. In proposito è stato chiarito che tale obbligo trova applicazione anche nei confronti della banca o dall'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 T.U. eventualmente nominato dall'acquirente di crediti in sofferenza per svolgere l'attività di gestione dei crediti acquistati.